

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2024 - 2026 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026

Si segnala che il bilancio di previsione 2024/2026 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5/2024 e, considerato il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la approvazione del predetto documento contabile, munito del parere dell'Organo di Revisione, e la approvazione della salvaguardia degli equilibri per il medesimo triennio, si può evincere una situazione pressoché invariata per ciò che concerne il trend degli incassi, l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità, l'adeguatezza degli stanziamenti di bilancio. Ad ogni buon conto, di seguito, verranno verificati i punti cardine, come identificati dall'art. 193 TUEL, in ordine al permanere degli equilibri del bilancio.

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

I responsabili di servizio:

- non hanno segnalato situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- non hanno segnalato la presenza di debiti fuori bilancio;
- hanno verificato tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione e, sulla scorta delle necessità del singolo Settore, hanno segnalato la necessità di variazioni;

E' pertanto possibile confermare:

Equilibrio della gestione dei residui

La gestione dei residui presenta un sostanziale equilibrio: da una analisi del preconsuntivo 2024 continua ad evincersi un sostanziale equilibrio tra residui attivi e passivi. Ovviamente il dato è da ritenersi provvisorio, tenuto conto della grande quantità di accertamenti ed impegni in conto competenza che devono essere ancora registrati.

Equilibrio della gestione di competenza e di cassa

Si può evincere, anche dal prospetto allegato alla variazione, l'equilibrio in termini di competenza, di parte corrente e di parte capitale, così come l'equilibrio di cassa. Anche alla data della verifica straordinaria di cassa, effettuata nel corrente mese di luglio, emerge la presenza di un fondo cassa. L'Ente peraltro non attinge, ormai da anni, ad anticipazione di tesoreria.

Congruità dell'FCDE

Si attesta che il fondo crediti dubbia esigibilità è stato calcolato in base al punto 3.3 del principio applicato 4/2 della contabilità finanziaria potenziata. Allo stato, non è possibile prevedere scostamenti significativi dello stesso, sulla scorta dell'andamento delle riscossioni, dato atto del poco tempo intercorso tra la approvazione del bilancio di previsione e l'adempimento di salvaguardia.

Inesistenza di comunicazioni circa l'emergere di debiti fuori bilancio

Si conferma l'assenza di qualsiasi comunicazione, da parte degli uffici, circa l'eventuale sorgere di debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL.

Rispetto limiti spesa del personale

La spesa del personale risulta contenuta nei limiti di cui all'ultimo DM 24 marzo 2020.

La relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici relativi

Il requisito del "controllo analogo" postula un rapporto che lega gli organi societari della società affidataria con l'ente pubblico affidante, in modo che quest'ultimo sia in grado, con strumenti pubblicistici o con mezzi societari di derivazione privatistica, di indirizzare "tutta" l'attività sociale attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento; risulta quindi indispensabile che le decisioni più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, in caso di in house frazionato, della totalità degli enti pubblici soci. Nel caso del Comune di Montalto Uffugo, non ricorre l'esistenza di organismi partecipati soggetti al controllo analogo e, pertanto, nessuna dichiarazione deve essere resa.

Montalto Uffugo, 15.07.2024

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Angelo Baffa